



COMUNE DI ROCCACASALE

(Prov. dell'Aquila)

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE



ORIGINALE

Registro Generale n. 6

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 02-04-2026

Oggetto: Chiusura temporanea dei sentieri escursionistici comunali per condizioni meteo avverse e rischio idrogeologico

L'anno duemilaventisei addì due del mese di aprile, il Sindaco **Enrico Pace**

ORDINA

Preso atto:

- della comunicazione di CRITICITÀ ELEVATA/ALLERTA ROSSA per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-B (Bacino dell'Aterno) e ABRU-D2 (Bacino basso del Sangro), CRITICITÀ MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-C (Bacino del Pescara) e ABRU-D1 (Bacino Alto del Sangro), CRITICITÀ MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO su ABRU-E (Marsica);
- della CRITICITÀ ELEVATA/ALLERTA ROSSA per RISCHIO VALANGHE su GRAN SASSO EST e MAIELLA; prevista CRITICITÀ MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO VALANGHE su GRAN SASSO OVEST e PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO; prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO VALANGHE sulle RESTANTI ZONE;
- della comunicazione di SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI ALLARME PER IL FIUME ATERNO-SAGITTARIO;
- della Nota del Parco Nazionale della Maiella in cui si invitano gli enti preposti a valutare l'opportunità giuridica ed amministrativa, di emissione di Ordinanze per i sentieri con più vulnerabilità, criticità idrauliche ed idrogeologiche, di propria competenza territoriale, in questi giorni di Allerta Meteo e per il periodo successivo;

Visto che:

- le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno determinato situazioni di rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento alla percorribilità dei sentieri escursionistici presenti sul territorio comunale;
- risultano possibili fenomeni di dissesto idrogeologico, caduta massi, smottamenti e difficoltà di percorrenza;

Visti:

- i bollettini di allerta meteo emessi dal Centro Funzionale della Regione Abruzzo / Protezione Civile;
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in particolare gli artt. 50 e 54;
- ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza pubblica;

Considerato che:

- è necessario adottare misure urgenti per tutelare l'incolumità pubblica;
- la frequentazione dei sentieri in condizioni di rischio può comportare gravi pericoli per escursionisti e soccorritori;

Ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli per la cittadinanza connessi alle sopra descritte condizioni meteorologiche; in particolare, si ritiene indispensabile la chiusura immediata di tutti i Sentieri ricadenti nel territorio comunale di Roccacasale;

Rilevato che al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità si ritiene necessario impedire il transito e l'accesso su tutti i sentieri montani ricadenti sul territorio del comune di Roccacasale;

ORDINA

Con decorrenza immediata fino al cessare dell'emergenza e comunque fino a quando le condizioni metereologiche non possano presentare pericolo per l'incolumità pubblica, il divieto di transito e l'accesso e la chiusura dei seguenti sentieri ricadenti nel territorio comunale di Roccacasale,:

- Sentiero R2 – Roccacasale/Valle dei Preti/Colle dei Sambuchi;
- Sentiero R3 - Roccacasale/Colle delle Fate/Rifugio Puzzacchio/incrocio sentiero R4;
- Sentiero R4 – Beato Mariano/Colle delle Vacche ;
- Sentiero per il Castello di Roccacasale;

Inoltre resta vietato l'utilizzo dei rifugi siti a Valle dei Preti e località Puzzacchio.

Il divieto di accesso e percorrenza dei suddetti sentieri per tutta la durata dell'allerta meteo e fino a cessate condizioni di pericolo.

Resta tuttavia consentito l'accesso esclusivamente al personale delle Forze dell'Ordine, ai soccorritori ed al personale autorizzato dall'amministrazione, per attività di vigilanza, controllo e intervento.

La presente ordinanza è valida dalla data odierna fino a revoca o nuova disposizione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

che venga data adeguata comunicazione alla cittadinanza;

che copia della presente sia trasmessa a:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Comando Polizia locale
- Prefettura – UTG
- Commissariato di Polizia di Stato
- Comando Stazione dei Carabinieri di Pratola Peligna
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Popoli
- Protezione Civile della Regione Abruzzo - Amministrazione Provinciale

- Parco Nazionale della Maiella.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e del Codice Penale e delle altre norme in materia.

Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR competente per territorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine e in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO - ENRICO PACE
Pace Enrico

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-04-2026 al 18-04-2026 con Num. Reg. Pub. 61

Li 03-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carmine Omogrosso